

CIRCOLARE N. 15
25 SETTEMBRE 2007

Elenchi clienti e fornitori: ulteriori disposizioni normative ed indicazioni operative

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

1. PREMESSA E SOGGETTI OBBLIGATI

Come indicato nelle nostre circolari nn. 12/2006, 19/2006, 11/2007 e 13/2007 l'art. 37 commi 8 e 9 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'intento di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva, ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti passivi I.V.A. (compresi quindi rappresentanti fiscali e identificazioni dirette), di trasferire per via telematica l'elenco dei clienti verso i quali sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'I.V.A.

Il D.L. 2 luglio 2007 n. 81 all'art. 15 comma 3-ter ha introdotto ulteriori semplificazioni escludendo dall'obbligo di presentazione, per l'anno di imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata ed alcuni enti del settore non-profit.

I soggetti obbligati	
anno di riferimento degli elenchi	obbligo
2006	<p>Tutti i soggetti IVA; tuttavia solo per il 2006 (quindi per gli elenchi da presentare entro i prossimi 15 ottobre o 15 novembre) l'art. 15 comma 3-ter del D.L. n. 81/2007 ha previsto l'esonero per alcune categorie di contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i <u>professionisti</u> persone fisiche ed associazioni professionali (che sono "naturalmente" in contabilità semplificata) a prescindere dall'ammontare dei compensi fatturati nel 2005, a condizione che non si sia optato per il 2006 per la contabilità ordinaria; ▪ gli imprenditori (<u>persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice</u>) che sono in contabilità semplificata nel 2006 in quanto hanno conseguito nel 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro se hanno per oggetto prestazioni di servizi, o ad euro 516.456,90 per le altre attività. Per non essere obbligati al nuovo adempimento per il 2006 è quindi necessario che nel 2005 si siano realizzati ricavi inferiori ai suddetti limiti e che per il 2006 non si sia optato per la contabilità ordinaria; ▪ le associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000), le associazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (L. n. 266/1991), le Onlus iscritte all'apposita anagrafe (D.Lgs. n. 460/1997).
2007 e seguenti	tutti i soggetti IVA

2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEFINITIVE, ED INDICAZIONI OPERATIVE

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2007, ha individuato i dati informativi da comunicare

all'Agenzia in relazione agli elenchi clienti e fornitori, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.

2.1 I TERMINI DI PRESENTAZIONE

A regime, il termine per la trasmissione degli elenchi è fissato al **29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**; per il **solo 2006**, detto termine è **posticipato al 15 ottobre 2007 per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre 2007 per i contribuenti cd. "trimestrali" (art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 542/1999).**

I termini di presentazione		
anno di riferimento degli elenchi	termine di presentazione	
2006	15 <u>ottobre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che effettuano con cadenza mensile le liquidazioni IVA	15 <u>novembre</u> 2007 Contribuenti in contabilità ordinaria che rientrano nel 2006 nei limiti per le liquidazioni trimestrali (quindi con volume di affari inferiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi ovvero 516.456,90 se effettuano cessioni di beni)
2007	termine unico fissato al 29 aprile 2008	
2008 e seguenti	termine unico fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento	

2.2 I DATI DA COMUNICARE

In particolare, **a regime**, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

- codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- anno cui si riferisce la comunicazione;
- codice fiscale (distintamente per ogni contestatario) ed eventuale partita I.V.A. dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;
- codice fiscale e partita I.V.A. dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'I.V.A. afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale I.V.A. afferente, relative ad annualità precedenti.

Sono **esclusi** dagli elenchi **gli acquisti e le cessioni intracomunitari, le importazioni e le esportazioni, comprese quelle in triangolazione, mentre devono essere indicate le cessioni ad esportatori abituali non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento**. Queste esclusioni sono dettate dal fatto che si tratta di informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Limitatamente agli anni di riferimento 2006 e 2007:

- l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i solli titolari di partita I.V.A. (quindi si possono escludere le vendite a soggetti "non I.V.A.");
- è possibile indicare anche solo la partita I.V.A. del soggetto cliente o fornitore, omettendo quindi il codice fiscale;
- è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 695/1996 (che consente, appunto, per fatture emesse o ricevute di importo unitario inferiore a Euro 154,94 di registrare, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo), a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi.

Un altro aspetto importante del provvedimento riguarda la modalità di individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell'anno di riferimento: il soggetto obbligato dovrà far riferimento all'**anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione, indipendentemente, quindi, dal momento della contabilizzazione dell'operazione.**

Ne consegue ad esempio che dovranno essere tolti dagli elenchi relativi al 2006 i documenti relativi al 2004 o 2005 ma registrati nei registri IVA nel 2006. Viceversa, andranno inseriti i documenti relativi al 2006 ma registrati nel 2007.

In quest'ultimo caso, ad esempio, ci sarà uno sfasamento tra l'anno di registrazione e detrazione dell'IVA, il 2007, e quello di inserimento negli elenchi, il 2006.

Per quanto riguarda l'obbligo informativo in genere, per l'elenco clienti si parla dei "*soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture*", mentre per l'elenco fornitori dei "*soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA*".

Le operazioni di vendita quindi vanno considerate solo se fatturate, mentre tutte le operazioni di acquisto sono da includere nell'elenco se rilevanti ai fini IVA.

Quindi, ad esempio, gli acquisti di carburante indicati nelle schede carburanti dovrebbero essere considerati; e ciò anche se relativi ad autovetture per le quali l'IVA non è stata detratta. L'inserimento di tali dati risulta però impossibile in quanto i distributori non sono obbligati ad indicare nelle schede carburanti il proprio numero di codice fiscale (n° di partita IVA) (R.M. 2 marzo 1978 n. 13484).

Le spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante (ad es. per pasti, trasferte, ecc.) non vanno considerate negli elenchi in quanto relative ad acquisti non rilevanti ai fini IVA.

I dati da comunicare	
descrizione	obblighi di indicazione:

	per l'anno 2006	per l'anno 2007	per l'anno 2008 e seguenti
<u>1. codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi</u>	sì	sì	sì
<u>2. anno</u> cui si riferisce la comunicazione	sì	sì	sì
<u>3. codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture</u>	per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA; per il 2006 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del cliente	per l'anno 2007 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA; per il 2007 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del cliente	obbligo di indicazione del codice fiscale, e della eventuale partita IVA, di tutti i soggetti (quindi anche i privati) nei cui confronti vengono emesse fatture
<u>4. codice fiscale e partita I.V.A. dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva</u>	per il 2006 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del fornitore	per il 2007 è possibile indicare solo il numero della partita IVA omettendo il codice fiscale del fornitore	obbligo di indicazione del codice fiscale e della partita IVA del fornitore
<u>5. per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'I.V.A. afferente</u>	sì, tuttavia per il 2006 è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni per fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente, a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi	sì, tuttavia per il 2007 è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni per fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente, a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi	sì

6. per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale I.V.A. afferente, relative ad annualità precedenti	no	no	sì

Con riferimento alla casistica delle operazioni IVA generalmente effettuate, di seguito si propone un prospetto indicativo relativo all'obbligo o meno di inserimento negli elenchi di determinate operazioni di vendita e/o acquisto, compilato tenendo conto delle specifiche operazioni escluse dal provvedimento del 25 maggio 2007:

Le operazioni IVA da inserire negli elenchi	
descrizione dell'operazione	commento
operazioni imponibili IVA 4%, 10%, 20%	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8-bis	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 9	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8 comma 1 lett. c) [operazioni di vendita/acquisto a/da esportatori abituali]	da inserire negli elenchi
operazioni "imponibili" art. 74 (cessioni di rottami, cascami, carta da macero, ecc.)	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 71	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 72	da inserire negli elenchi
operazioni esenti art. 10	da inserire negli elenchi
acquisti con IVA indetraibile *	da inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 8 lett. a) e b) [esportazioni]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993 [cessioni intracomunitarie]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 40 D.L. 331/1993 [servizi intracomunitarie]	da non inserire negli elenchi
operazioni non imponibili art. 58	da non inserire negli elenchi
operazioni relative ad acquisti intracomunitari	da non inserire negli elenchi
operazioni di importazione [bolletta doganale]	da non inserire negli elenchi
operazioni escluse art. 15	da non inserire negli elenchi
operazioni escluse art. 7	da non inserire negli elenchi
operazioni non soggette art. 2	da non inserire negli elenchi
note di variazione escluse art. 26	da non inserire negli elenchi
operazioni fuori campo IVA	da non inserire negli elenchi
operazioni di acquisto art. 74 (libri, riviste)	da non inserire negli elenchi

operazioni di acquisto art. 74-ter (viaggi)	da non inserire negli elenchi
operazioni art. 8 c. 35 L. n. 67/1988 (lav. interinale)	da non inserire negli elenchi
schede carburanti	da non inserire negli elenchi
autofatture art. 17 comma 3	da non inserire negli elenchi
spese documentate con ricevuta fiscale o scontrino parlante	da non inserire negli elenchi

* per quanto riguarda gli acquisti con IVA indettabile pare possibile non indicarli negli elenchi relativi al 2006 e al 2007 se non registrati in contabilità IVA.

2.3 IL PROBLEMA RELATIVO ALL'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE

Per gli anni 2006 e 2007, come già commentato, sono state introdotte delle semplificazioni. In particolare, i contribuenti dovranno indicare solo le cessioni effettuate a soggetti passivi di imposta, riportando solo il numero di partita IVA.

A regime, quindi dagli elenchi relativi al 2008 da presentare entro il 29 aprile 2009, dovranno essere indicate tutte le operazioni per le quali è stata emessa la fattura (anche quelle nei confronti di privati) e dovrà essere indicato anche il codice fiscale del cliente (oltre all'eventuale partita IVA se il cliente è un soggetto IVA).

Anche per quanto riguarda i fornitori, a decorrere dagli elenchi relativi al 2008 da presentare entro il 29 aprile 2009 dovrà essere indicata oltre alla partita IVA anche il codice fiscale.

La possibilità di indicare per il 2006 e il 2007, nell'elenco clienti e fornitori, solo il numero di partita IVA, senza che sia necessario anche il codice fiscale, è una conseguenza del fatto che l'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede tra i dati da inserire obbligatoriamente in fattura il codice fiscale.

Ciò non consente ai contribuenti di rilevare dalla contabilità questo dato che invece, a partire dal 1 gennaio 2008, tutti gli operatori dovranno acquisire per poter compilare l'elenco clienti e fornitori per il 2008, e per gli anni successivi.

Si raccomanda pertanto, a partire dal prossimo 1 gennaio 2008 di "censire" i clienti (tutti, anche i privati) ed i fornitori (da cui vengono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA) chiedendo tutti i dati anagrafici, di residenza, ecc., compresi numero di codice fiscale e partita IVA.

2.4 LE MODALITA' DI TRASMISSIONE

Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti - che potranno rivolgersi anche agli intermediari abilitati - utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

E' consentita - senza applicazione di sanzioni - la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di una già inviata, purché si riferisca allo stesso anno e la sostituzione avvenga non oltre 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione (quindi, a regime, non oltre il 28 maggio).

Si ritiene assolutamente opportuno verificare presso la propria software house il recepimento delle definitive norme applicative (e in particolare del "tracciato record" allegato al provvedimento), accertandosi che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre gli elenchi in questione secondo le disposizioni in oggetto, consentendo già di generare il file da spedire in via telematica. In nessun caso, infatti, lo Studio potrà predisporre manualmente gli elenchi, ma potrà solamente procedere, previo controllo telematico, all'invio del file telematico.

Per ovvie ragioni procedurali, legati anche ai controlli telematici ed ai possibili blocchi in sede di verifica formale dei dati, i Clienti che intendono avvalersi del servizio dello Studio quale intermediario abilitato dovranno trasmettere il file telematico relativo all'elenco clienti-fornitori del periodo di imposta 2006 entro e non oltre il prossimo giovedì 4 ottobre 2007 e, a regime, entro e non oltre il 10 aprile di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce l'elenco.

Ricordiamo inoltre che in sede di predisposizione del file telematico dovranno essere inseriti:

- il codice fiscale dell'intermediario Acerbi&Associati: n. codice fiscale 02380850244
- l'indicazione dell'impegno assunto da Acerbi&Associati a trasmettere la "Comunicazione predisposta dal contribuente"
- la data dell'impegno, non oltre il 4 ottobre 2007

2.5 GLI ASPETTI SANZIONATORI

Infine, si ricorda che ai fini **sanzionatori** l'omessa presentazione degli elenchi ovvero l'invio degli stessi con dati inesatti, falsi o incompleti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fissa da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065 per elenco omesso o inesatto, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, con applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso (riduzione della sanzione minima ad un 1/5 se il ravvedimento interviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione).

Come già commentato, nessuna sanzione è prevista per chi si accorge di aver trasmesso nei termini una comunicazione incompleta e la corregge entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione.